

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 01665/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Linea D'Ombra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Federica Sgualdino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Galleria Berchet, 8;

contro

Il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del D.M. n. 527 del 18/11/2020 avente ad oggetto “ulteriore riparto di quota parte del fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2,

del Decreto-Legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte”

- di ogni atto presupposto e/o conseguente tra cui in particolare, per quanto occorrer possa, dell'avviso pubblico del 14.12.2020 avente ad oggetto “ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020)” nonché del DM n. 568 del 7/12/2020 avente ad oggetto “ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte e per il sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali”;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 maggio 2021:

- del D.M. n. 134 del 26 – 29 marzo 2021 avente ad oggetto “Modifiche al decreto 18 novembre 2020 recante Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte” e al decreto 7 gennaio 2021, recante modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2020 recante “Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'Arte;

- del Decreto della Direzione Generale Musei n. 399 del 29/04/2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico per ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 3 del decreto legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'arte che non siano stati in attività nel 2019 (decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 18 novembre 2020 e s.m.i.)”; - del Decreto della Direzione Generale Musei n. 326 del 12 aprile 2021 avente ad oggetto “Pubblicazione dei decreti del

Responsabile Unico del Procedimento del 25 marzo 2021, rep. 282 e 283 e relativi allegati” e degli atti ivi richiamati e allegati; - del D.M. n. 19 del 7 gennaio 2021, per quanto occorra, avente ad oggetto “Modifiche al Decreto Ministeriale 18/11/2020 recante “ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d'Arte”. - di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 luglio 2021:

del Decreto della Direzione Generale Musei n. 506 del 31.05.2021 avente ad oggetto “Fondo emergenza mostre 2 (DM 527 del 18 novembre 2020 e s.m.i.). Esiti istruttoria Avviso pubblico n. 399 del 29 aprile 2021 e integrazione degli importi; di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza cautelare n. 3384 del 16 giugno 2021 con cui la Sezione, pronunciando sulla istanza cautelare introdotta dalla parte ricorrente avverso gli atti impugnati con il primo atto per motivi aggiunti, ha:

- disposto incumbenti istruttori a carico della resistente Amministrazione, avendo ritenuto la necessità di acquisire “una relazione di chiarimenti in ordine alle ragioni della restrizione dell’arco temporale da prendere come riferimento per il confronto tra l’attività dell’anno 2018 ed il corrispondente periodo del 2020” nei tempi e modi ivi indicati;

- fissato l’udienza per la trattazione di merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., per il 12 ottobre 2021;

- disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con l’atto impugnato con i motivi aggiunti, con le modalità e le tempistiche ivi indicate;

Preso atto che la parte ricorrente ha adempiuto alla richiesta di integrazione del contraddittorio;

Preso atto che il Ministero resistente ha depositato la relazione di chiarimenti;

Considerato che, nelle more della decisione del ricorso già fissata come sopra, la parte ricorrente ha depositato un secondo atto per motivi aggiunti con cui ha impugnato un nuovo provvedimento adottato dal Ministero della Cultura recante l'approvazione degli esiti dell'istruttoria relativa all'avviso pubblico n. 399 del 29 aprile 2021 e l'integrazione degli importi dei contributi già

concessi a favore dei soggetti indicati negli elenchi allegati al decreto medesimo;

Considerato che si rende necessario, a questo punto, disporre l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti di tutti i soggetti contemplati dal decreto del 31 maggio 2021 impugnato con il secondo atto per motivi aggiunti;

Considerato che, in accoglimento dell'istanza a tali fini presentata dalla parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio può avvenire con le medesime modalità già indicate nell'ordinanza n. 3384/2021 sopra richiamata e cioè:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Amministrazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso e dei due atti per motivi aggiunti; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata;

- in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuta la necessità, nel contempo, di fissare una nuova data per la discussione della causa nel merito, tenuto conto dei termini a difesa discendenti dai nuovi

motivi di gravame;

P.Q.M.

-Dispone gli incumbenti nei termini di cui in motivazione.

-Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 gennaio 2022.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 agosto 2021.

**Il Presidente
Donatella Scala**

IL SEGRETARIO